

ADDENDUM

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento:

- in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, in aspettativa per motivi di famiglia, in congedo per motivi di studio o di ricerca (per i docenti vedasi art. 17 d.p.r. 11.7.1980, n. 382)
- che non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica, o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240 del 30.12.2010, in servizio civile (artt. 9 e 10, D.lgs. n. 77 del 5.4.2002, mod. Legge n. 43 del 31.3.2005), chiamati a svolgere attività di protezione civile.

Non hanno diritto di voto i componenti del consiglio di dipartimento sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili coloro che sono collocati in aspettativa sindacale e che esplicano la relativa attività nell'ambito del comparto Università e Ricerca, sono collocati in aspettativa per motivi di famiglia, o chiamati a svolgere attività di protezione civile.

INELEGGIBILITÀ

Non sono eleggibili coloro che:

- non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; il requisito deve essere posseduto alla data del 16.07.2013
- non prestano servizio perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerati dagli obblighi di ufficio, comandati, distaccati, collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in congedo per motivi di servizio all'estero del coniuge, in aspettativa per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica o in aspettativa senza assegni per svolgere attività presso altro ateneo o presso soggetti e organismi, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 6, comma 11, e dell'art. 7, comma 1, della legge n. 240 del 30.12.2010, in servizio civile (artt. 9 e 10, D.lgs. n. 77 del 5.4.2002, mod. Legge n. 43 del 31.3.2005).
- sono sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o sono sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso.

A regime, si ricorda che ai sensi dell'art. 70 dello Statuto *“Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato”*. In prima applicazione del nuovo Statuto, non si computano i mandati alla carica di Direttore di dipartimento svolti nell'ambito di vigenza del precedente Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010.